

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Rev. 0 del 31/10/2009

Condizioni applicabili all'acquisto di merci e alla prestazione di servizi

1. GENERALE

1.1 Il presente documento, insieme con l'ordine di acquisto al quale si riferisce (di seguito Ordine di Acquisto o Ordine), contiene tutti i termini e le condizioni dell'accordo tra Chemservice (di seguito Chemservice o Acquirente) e il fornitore di merci o servizi (di seguito il Fornitore), nel prosieguo, collettivamente, le Parti, riguardante le Merci o i Servizi, come di seguito definite.

1.2 Termini o condizioni diverse o aggiuntive eventualmente contenute in fatture, lettere, conferme ed accettazioni d'ordine, del Fornitore si intendono espressamente rifiutati, e nessuna successiva condotta da parte dell'Acquirente potrà esserne considerata come una accettazione.

1.3 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutte le forniture di merci o servizi effettuate dal Fornitore all'Acquirente, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

1.4 Alle presenti Condizioni Generali di Acquisto non potrà essere fatta alcuna aggiunta o modifica, né esse potranno essere sostituite se non da un documento scritto e firmato da un rappresentante dell'Acquirente debitamente autorizzato.

1.5 Nel caso di qualsiasi incongruenza tra le presenti Condizioni Generali di Acquisto e le Condizioni indicate nell'Ordine di Acquisto o in qualsiasi altro accordo scritto tra le Parti, le condizioni dell'Ordine di Acquisto o del diverso accordo scritto prevarranno.

1.6 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto non costituiscono un impegno dell'Acquirente all'acquisto presso il Fornitore.

2. CONCLUSIONE DELL'ACCORDO

2.1 La condotta del Fornitore consistente nel (a) restituire una copia firmata per accettazione dell'Ordine di Acquisto, (b) consegnare le merci o materiali ordinate (di seguito Merci), o (c) eseguire i servizi ordinati (di seguito i Servizi), costituirà accettazione da parte del Fornitore.

3. SPECIFICHE E GARANZIE

3.1 La qualità, quantità e descrizione delle Merci e/o dei Servizi dovrà essere in assoluta conformità con l'Ordine di Acquisto e/o qualsiasi applicabile specifica/e fornita/e dall'Acquirente al Fornitore e indicata per iscritto da parte dell'Acquirente.

3.2 Il Fornitore garantisce che tutte le Merci ed i Servizi consegnati sono e saranno:

3.2.1 di design, costruzione, esecuzione, materiali, composizione e qualità definibili come di prima qualità;

3.2.2 conformi ai disegni, agli standard e altri dettagli eventualmente indicati dall'Acquirente;

3.2.3 commerciabili ed adeguati alla loro destinazione d'uso;

3.2.4 liberi da pegni, vincoli e da ogni altro gravame;

3.2.5 conformi alla normativa ed alle disposizioni applicabili in relazione anche al loro paese di destinazione;

3.2.6 liberi da diritti di brevetto, licenze e altri diritti di proprietà intellettuale facenti capo a terze parti.

3.3 I Servizi devono essere eseguiti in conformità con l'oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le prassi di sicurezza e le relative misure, comprese le norme di sicurezza di Chemservice.

3.4 Il ricevimento della consegna di Merci e Servizi da parte dell'Acquirente, o l'eventuale pagamento intervenuto, non equivale ad accettazione della conformità ed idoneità delle Merci e dei Servizi.

3.5 Tutte le garanzie resteranno in vigore anche dopo l'accettazione delle Merci e dei Servizi da parte dell'Acquirente.

3.6 Durante il periodo di garanzia di cui all'art. 10, salvi i rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile, nonché il diritto al risarcimento del danno, il Fornitore, in caso di vizio o difformità delle Merci e dei Servizi, avrà i seguenti obblighi, applicabili anche cumulativamente:

a) ritirare immediatamente a proprie spese le Merci o la documentazione relativa ai Servizi che l'Acquirente dovesse respingere in ragione della difettosità o non conformità;

b) riparare e/o sostituire le parti/attività non conformi, a propria cura e spese, senza alcun aggravio per il Fornitore.

Le Merci e i Servizi consegnati dal Fornitore in sostituzione godranno di un nuovo periodo di garanzia di durata pari a quello sopra indicato.

4. PREZZO

4.1 Il prezzo delle Merci e/o dei Servizi sarà quello indicato nell'Ordine di Acquisto e, anche se non così specificato, sarà:

4.1.1 al netto di IVA e di altre imposte sui beni e servizi;

4.1.2 comprensivo di tutte le altre tasse d'importazione e altre imposte ed oneri, spese di trasporto e di viaggio, spese di assicurazione, costi di adeguato imballaggio, scarico, ispezioni, collaudi, certificati e simili.

4.2 Il prezzo non sarà soggetto ad alcun cambiamento senza un precedente consenso scritto da parte dell'Acquirente.

5. PAGAMENTO

5.1 Il Fornitore emetterà fattura a favore dell'Acquirente una volta eseguita la consegna delle

Merci o la prestazione dei Servizi. La fattura dovrà essere inviata all'indirizzo dell'Acquirente e non dovrà accompagnare la Merce.

Ciascuna fattura, che potrà includere le Merci e/o le prestazioni di Servizi di uno o più Ordini, dovrà riportare:

- il codice del Fornitore, assegnato da Chemservice, reperibile sull'Ordine
- il numero dell'Ordine ed il numero dei documenti di trasporto relativi
- l'elencazione delle Merci/Servizi consegnati/prestati
- le coordinate bancarie complete per il pagamento

5.2 Salvo quanto diversamente convenuto per iscritto tra le Parti, il pagamento sarà effettuato sessanta (60) giorni dopo la fine del mese successivo alla ricezione della fattura relativa a Merci e/o Servizi.

5.3 L'Acquirente avrà diritto di compensare l'importo della fattura con ogni somma dovuta dal Fornitore all'Acquirente a qualsiasi titolo.

5.4 Il Fornitore non potrà cedere alcun credito che sia esigibile o che diventerà esigibile nei confronti dell'Acquirente, senza il consenso scritto dell'Acquirente.

6. CONSEGNA

6.1 La consegna delle Merci oggetto dell'Ordine si intende franco stabilimento dell'Acquirente, salvo diverso luogo di consegna eventualmente indicato nell'Ordine stesso. Le spese di trasporto e i relativi rischi saranno a carico del Fornitore fino al ricevimento da parte dell'Acquirente. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, in deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere.

6.2 La consegna dei Servizi avverrà alla data di redazione del relativo documento.

6.3 La data di consegna delle Merci e dei Servizi indicata nell'Ordine è da ritenersi essenziale e tassativa; nel caso in cui l'Acquirente debba fornire le informazioni e i dettagli di volta in volta necessari per permettere al Fornitore di iniziare ad operare sulle Merci o sui Servizi, il termine di consegna decorrerà dalla data in cui dette informazioni e dettagli saranno stati forniti.

6.4 La consegna rateale delle Merci sarà permessa solo con il consenso dell'Acquirente e tale permesso, nel caso in cui venga dato, non darà diritto al Fornitore al pagamento prima della completa consegna di tutte le Merci, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

6.5 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna delle Merci/Servizi in ritardo rispetto ai termini concordati, l'Acquirente potrà rifiutarsi di accettare le Merci/Servizi, salvo il diritto al risarcimento del danno

6.6 Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'ufficio acquisti di Chemservice ove preveda

difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire le Merci o i Servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non esonererà il Fornitore dalle responsabilità per il ritardo.

6.7 L'accettazione incondizionata di una consegna di Merci o Servizi tardiva non potrà in alcun modo essere intesa come una rinuncia da parte di Chemservice al risarcimento di danni.

6.8 In ogni caso il Fornitore, contestualmente alla consegna di Merci e/o Servizi, dovrà consegnare a Chemservice tutta la documentazione necessaria ed idonea al loro regolare utilizzo (ad esempio: i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio, i certificati di garanzia, le dichiarazioni relative all'origine di Merci e Servizi in conformità alle norme applicabili, etc.).

6.9 Ciascuna consegna deve essere accompagnata dai dettagli relativi alla esatta quantità e descrizione delle Merci e/o dei Servizi prestati; quando le Merci siano state trasportate da un terzo, la fattura dovrà indicare il nome del trasportatore ed il luogo di origine del trasporto.

6.10 La consegna è completa solo se le Merci o i Servizi concordati vengono interamente consegnati in conformità all'Ordine nel luogo convenuto.

6.11 Il Fornitore si impegna ad effettuare il servizio di trasporto (sia esso effettuato con propri mezzi che attraverso corrieri o trasportatori) rispettando le condizioni ambientali previste dalla natura del prodotto e indicate nella documentazione tecnica che accompagna il prodotto stesso (si fa riferimento in particolar modo a temperatura e umidità).

7. MODIFICHE/LAVORO EXTRA

7.1 Il Fornitore non potrà apportare alcuna modifica ai modelli e alle specifiche delle Merci o dei Servizi senza il consenso scritto o la richiesta scritta dell'Acquirente.

7.2 Il Fornitore dovrà, in qualsiasi momento, apportare alle Merci o ai Servizi concordati modifiche o aggiunte che siano tecnicamente possibili così come desiderato dall'Acquirente.

7.3 Le modifiche e aggiunte non determineranno in alcun caso un aumento del prezzo concordato o una estensione del periodo concordato per la consegna, salvo diverso e previo accordo scritto tra le Parti; e ciò anche in deroga agli artt. 1659, 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile.

7.4 L'Acquirente ha il diritto di recedere dall'acquisto, in tutto o in parte, nel caso in cui la realizzazione delle modifiche e delle aggiunte desiderate non appaia possibile a condizioni per esso accettabili, salvo l'eventuale risarcimento del danno, qualora tale possibilità sia riferibile al Fornitore.

8. MATERIALI ED ATTREZZATURE DELL'ACQUIRENTE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

8.1 Tutte le specifiche, i disegni, i modelli, la grafica, il design, gli strumenti, le matrici, le forme ed ogni altro articolo o informazione forniti dall'Acquirente al Fornitore o il cui costo sia addebitato all'Acquirente in base all'Ordine di Acquisto (a) sono riservati all'Acquirente e non dovranno essere rivelati dal Fornitore a nessun altrosenza previo consenso scritto dell'Acquirente, (b) non dovranno essere copiati od utilizzati per qualunque altro scopo che non sia l'adempimento dell'Ordine di Acquisto, (c) rimaneranno di esclusiva proprietà dell'Acquirente, (d) dovranno essere restituiti all'Acquirente, immediatamente su sua richiesta o a compimento dell'Ordine di Acquisto, in buon ordine e condizione, a rischio e spese del Fornitore, e (e) dovranno essere assicurati dal Fornitore contro qualunque rischio per il periodo in cui rimangono in suo possesso.

8.2 Laddove le Merci e i Servizi siano progettati, creati od altrimenti sviluppati da o per il Fornitore per adempiere all'Ordine di Acquisto, l'Acquirente sarà l'esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a queste Merci/Servizi in ogni parte del mondo (inclusi, senza limiti, i brevetti, i diritti d'autore, i diritti relativi al design, i disegni registrati, marchi, il know-how ed i diritti di fare domanda per ciascuno dei precedenti) di seguito collettivamente "Diritti di Proprietà Intellettuale".

8.3 I Diritti di Proprietà Intellettuale verranno automaticamente conferiti all'Acquirente ed il Fornitore dovrà, a richiesta dell'Acquirente, firmare e procurare la firma di tutti quei documenti, e compiere tutti quegli atti che l'Acquirente possa ragionevolmente richiedere ai fini dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

8.4 II Fornitore garantisce che le Merci e/o i Servizi consegnati ed il loro uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

8.5 Quanto previsto nel presente articolo sopravvive all'adempimento, risoluzione o comunque cessazione dell'efficacia di ciascun Ordine.

9. DIVIETO DI CESSIONE E SUB CONTRATTO

9.1 II Fornitore non può trasferire o assegnare a terzi, in tutto o in parte, il contratto con l'Acquirente o il suo adempimento senza il consenso scritto dell'Acquirente.

10. ISPEZIONE E COLLAUDO. GARANZIA.

10.1 L'Acquirente ha diritto in ogni momento di ispezionare, esaminare o collaudare le Merci o i Servizi, o a che le Merci o i Servizi siano ispezionati, esaminati o collaudati, a prescindere da dove le Merci siano situate o i Servizi siano realizzati.

10.2 L'ispezione, l'esame, il collaudo, così come la consegna e/o il pagamento da parte o per

conto dell'Acquirente, non libera il Fornitore da alcuna obbligazione o responsabilità di cui all'accordo con l'Acquirente, salvo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali o nell'accordo scritto tra le Parti.

10.3 Gli impegni di garanzia del Fornitore di cui all'art. 3 avranno una durata pari a 36 mesi a far data dalla consegna delle Merci e/o dei Servizi.

10.4 Subito dopo la consegna, l'Acquirente controllerà le descrizioni e le quantità delle Merci e dei Servizi in base alla documentazione di accompagnamento, esaminerà gli stessi e comunicherà al Fornitore eventuali difetti/non conformità entro un termine ragionevole.

10.5 L'Acquirente informerà il Fornitore circa la presenza di difetti/non conformità non riscontrati durante la predetta procedura entro un ragionevole termine dalla loro scoperta nel normale andamento delle attività.

10.6 Il Fornitore rinuncia sin d'ora ad eccepire l'eventuale tardività della denuncia.

10.7 Resta salva la responsabilità del produttore ai sensi delle leggi vigenti.

11. RISCHIO E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

11.1 Le Merci e/o i Servizi sono per conto e a rischio del Fornitore fino al completamento della consegna così come indicato all'articolo 6.10.

12. IDENTIFICAZIONE DELL'ACQUIRENTE

12.1 II Fornitore accetta che qualunque segno identificativo utilizzato dall'Acquirente, come i marchi, i loghi commerciali, o qualunque stile decorativo o commerciale, dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli articoli/ servizi forniti all'Acquirente.

13. SICUREZZA, AMBIENTE E NORME INDEROGABILI

13.1 II Fornitore e i suoi dipendenti, o terze parti dallo stesso coinvolte, devono rigorosamente rispettare tutte le norme, regole, regolamenti, ordini e istruzioni in vigore nel luogo in cui il lavoro viene realizzato in tema di sicurezza e ambiente e comunque ogni norma inderogabile applicabile.

13.2 II Fornitore garantisce di essere in regola con tutti i requisiti regolamentari applicabili. Nel caso in cui sia applicabile il Regolamento REACH n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH), e sue successive modificazioni e integrazioni, la sopra menzionata garanzia dovrà intendersi applicata fino a quando le merci e i suoi elementi chimici e/o composti come definiti dall'Art. 3 paragrafi 1) e 2) REACH, hanno raggiunto la fine della catena di fornitura.

13.3 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare o almeno a minimizzarne gli effetti negativi. Il

Fornitore rispetterà i principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione della manodopera infantile.

14. RESPONSABILITÀ' E RIFIUTO DELLE MERCI O SERVIZI

14.1 II Fornitore accetta con la presente di risarcire e di tenere l'Acquirente, le sue controllate e i funzionari, direttori e impiegati dell'Acquirente manlevati da e contro qualsiasi reclamo, pretesa, perdita, danno, responsabilità, somma liquidata, e qualunque costo o spesa (incluse spese legali) derivanti da, (a) una violazione da parte del Fornitore dell'Accordo con l'Acquirente, violazione che includerà, senza limite, (i) un difetto nella produzione, elaborazione, imballaggio o etichettatura delle Merci e nella realizzazione dei Servizi, e (ii) una violazione di qualunque delle garanzie di cui agli articoli 3 e 8.4; (b) un danno alla proprietà o alle persone derivante da una azione od omissione, o da negligenza, da parte del Fornitore, dei suoi impiegati, dipendenti, agenti, sub-appaltatori o altri in relazione alle esecuzione di questo Accordo, eccetto che nella misura in cui lo stesso danno sia ascrivibile esclusivamente alla negligenza dell'Acquirente o dei suoi impiegati, dipendenti, agenti o sub-appaltatori.

14.2 L'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare tutte o alcune parti delle Merci e/o dei Servizi che l'Acquirente consideri non essere conformi con quanto stabilito all'articolo 3 di queste Condizioni Generali di Acquisto o con l'Ordine di Acquisto, e di restituire al Fornitore, a rischio e spese di quest'ultimo, tali Merci/Servizi rifiutate. Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio che l'Acquirente possa vantare di diritto, l'Acquirente potrà, a sua discrezione, ottenere che le Merci e/o i Servizi rifiutati, o parte di questi, siano sostituiti o rieseguiti dal Fornitore e a spese di quest'ultimo.

15. ASSICURAZIONE

15.1 II Fornitore dovrà possedere in ogni momento la seguente copertura assicurativa, con un massimale minimo pari a due volte il valore di ciascun Ordine:

15.1.1 Assicurazione da responsabilità civile

15.1.2 Assicurazione da responsabilità da prodotto/ servizio

15.1.3 Assicurazione per qualunque altra perdita, danno, lesione o reclamo in cui sia incorso il Fornitore o l'Acquirente, che possa sorgere in relazione all'esecuzione di un Ordine;

15.2 II Fornitore dovrà presentare all'Acquirente prova di tale assicurazione, per l'approvazione, prima di cominciare qualunque lavoro di cui al presente Accordo.

16. SOSPENSIONE / RISOLUZIONE / ESTINZIONE

16.1 L'Acquirente è autorizzato a sospendere

l'adempimento dei propri obblighi, o a risolvere il contratto di acquisto, in tutto o in parte, a mezzo di comunicazione scritta al Fornitore;

16.1.1 qualora il Fornitore non adempia in maniera puntuale o adeguata a qualunque obbligo verso l'Acquirente, e quest'ultimo abbia informato il Fornitore di ciò, per iscritto, senza che il Fornitore vi abbia posto rimedio entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione;

16.1.2 Nel caso in cui il Fornitore sia soggetto a pignoramenti, procedure concorsuali o comunque versi in stato di insolvenza, sia in stato di liquidazione o comunque abbia sospeso la sua attività.

16.2 In questi casi, l'Acquirente è solo tenuto a corrispondere al Fornitore il prezzo pro-rata delle Merci o Servizi già consegnati, ma solo nella misura in cui essi siano effettivamente utili all'Acquirente, e/o l'Acquirente desideri trattenere le Merci/i Servizi. Tutto ciò senza pregiudizio del diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno

16.3 Ai fini dell'art. 16.1.1, si intende rilevante il ritardo verificato o verosimilmente prevedibile rispetto ai piani di produzione o realizzazione convenuti tra le Parti.

16.4 L'Acquirente è inoltre autorizzato a recedere da qualsiasi Ordine, in tutto o in parte, a mezzo di una comunicazione scritta al Fornitore se il contratto con un proprio acquirente o cliente, nel cui interesse l'Ordine al Fornitore è stato effettuato, sia per qualunque ragione rescisso, risolto o sospeso in tutto o in parte. In questo caso, l'Acquirente è esclusivamente obbligato a rimborsare al Fornitore il prezzo pro-rata per le Merci o i Servizi già consegnati.

16.5 Nel caso in cui l'Acquirente o il Fornitore siano impossibilitati ad adempiere agli obblighi di cui al presente Accordo per un periodo superiore ai trenta (30) giorni per cause di forza maggiore, tali intendendosi eventi al di fuori della possibilità di controllo delle Parti dovuti, in via esemplificativa, a fermo della produzione, difficoltà oggettive di approvvigionamento, ritardi nelle consegne per scioperi totali o parziali, mobilitazioni, sommosse, insurrezioni, guerre, atti contro lo Stato, terremoti, incendi, alluvioni, dispute sindacali, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dall'Ordine dandone comunicazione scritta all'altra Parte. In questo caso l'Acquirente è esclusivamente obbligato a rimborsare al Fornitore il prezzo pro-rata per le Merci o i Servizi già consegnati.

17. CONFIDENZIALITÀ' E RISERVAZZE-ZA

17.1 II Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da Chemservice (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati conseguiti dai lavori realizzati in adempimento di un Ordine, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese

disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse siano strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione di un Ordine di Chemservice. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità.

17.2 Le informazioni sono di esclusiva proprietà di Chemservice e non potranno essere duplicate o utilizzate per fini diversi dalle consegne destinate a Chemservice, senza previa autorizzazione scritta di Chemservice. 17.3 Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a Chemservice (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

17.4 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da Chemservice per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui Chemservice rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

18. INFORMAZIONI EX ART. 13 D. LGS. 196/03

18.1 Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Chemservice, Titolare del trattamento, comunica quanto segue ad ogni soggetto interessato al trattamento dei suoi dati personali raccolti ai fini dell'Ordine:

a) i dati identificativi e fiscali del Fornitore o delle persone che agiscono per il Fornitore, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati, utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione ed all'esecuzione dell'Ordine ed agli adempimenti di legge;

b) il conferimento dei suddetti dati è facoltativo, ma è comunque necessario ai fini della stipulazione e del mantenimento dei rapporti di fornitura;

c) un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce la stipulazione dell'Ordine o il suo corretto svolgimento o gli adempimenti di legge, anche fiscali;

d) la comunicazione dei dati suddetti può essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, nonché ai soggetti incaricati della revisione del Bilancio di Chemservice ed alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, potranno venire a conoscenza dei dati personali i responsabili o incaricati di trattamento nominati da Chemservice nell'ambito degli Enti preposti all'adempimento del presente Ordine;

e) l'art. 7 D.Lgs. 196/03 conferisce

all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. E' anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l'invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta;

f) il responsabile del trattamento in base all'art. 29 D.Lgs. 196/03 è il responsabile pro-tempore di Chemservice; il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente; i dati sono conservati presso Chemservice, con sede in Novate Milanese (MI), via Fratelli Beltrami 15

19. CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

19.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e gli Ordini a cui esse si applicano sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni della Legge Italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di conflitto. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti Internazionali di Vendita di Cose Mobili, nel caso in cui dovesse essere ritenuta applicabile, non troverà comunque applicazione.

19.2 A meno che non sia diversamente convenuto per iscritto, qualsiasi controversia che dovesse insorgere da o in connessione con le presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o con gli Ordini a cui queste si applicano, sarà di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano (Italia), salvo il diritto dell'Acquirente di convenire il Fornitore, a sua discrezione, per qualsiasi tipo di azione legale, avanti all'Autorità Giudiziaria del luogo ove il Fornitore ha la propria sede.

20. CLAUSOLE GENERALI

20.1 Il mancato esercizio o il ritardo nell'esercitare qualunque diritto o potere di cui alle presenti Condizioni Generali di Acquisto o di cui a diversi accordi tra le Parti non equivarrà a rinuncia ad essi, né ogni singolo o parziale esercizio di qualunque diritto, potere o privilegio precluderà qualunque altro od ulteriore esercizio di questo, o l'esercizio di qualunque altro potere, diritto o privilegio.

20.2 L'Acquirente è membro di un gruppo di società la cui capogruppo è Finagro S.p.a.-Ipic Group e conseguentemente l'Acquirente può adempiere a qualunque dei propri obblighi o esercitare qualunque dei propri diritti in proprio, da solo o attraverso qualunque altro membro del suo gruppo ovvero potrà cederli ad essi in tutto o in parte.

20.3 A prescindere da qualunque altra disposizione contenuta in queste Condizioni Generali di Acquisto, o qualunque previsione, stima o pratica commerciale tra le Parti, l'Acquirente non sarà obbligato ad ordinare, a pagare o a trattare con il Fornitore per qualunque, anche minima, quantità di merci di cui non abbia effettiva necessità.

20.4 Nel caso di inefficacia o invalidità di qualsiasi disposizione di queste Condizioni Generali di Acquisto, la validità ed efficacia delle restanti disposizioni non ne sarà in alcun modo influenzata. La disposizione inefficace o invalida sarà sostituita da un'altra che realizzi il più possibile l'intento originario delle parti.

In _____, lì _____

(Il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, il Fornitore dichiara di conoscere e specificamente approvare i seguenti articoli delle sopra-estese Condizioni Generali di Acquisto:

- 1.2 (Termini e condizioni diverse o aggiuntive);
- 3.4 (Irrilevanza del ricevimento della consegna di Merci e Servizi quale accettazione delle stesse);
- 3.5 (Sopravvivenza delle garanzie all'accettazione di Merci e Servizi);
- 3.6 (Obbligazioni del Fornitore in caso di non conformità di Merci o Servizi);
- 4.2 (Invariabilità del Prezzo);
- 5.3 (Facoltà di compensazione);
- 5.4 (Incedibilità dei crediti del Fornitore);
- 6.1 (Consegna e rischi a carico del Fornitore);
- 6.5 (Rifiuto di Merci/Servizi consegnati in ritardo);
- 6.7 (Effetti dell'accettazione di consegna tardiva);
- 7.3 (Invariabilità del prezzo nel caso di

modifiche e/o aggiunte);

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 (Diritti di Proprietà Intellettuale)

9.1 (Divieto di cessione del contratto);

10.2 (Effetti dell'ispezione, dell'esame e del collaudo di Merci e Servizi);

10.3 (Durata della garanzia del Fornitore);

10.4 – 10.5 (Denuncia di vizi/non conformità);

10.6 (Rinuncia del Fornitore ad eccepire la tardività della denuncia);

10.7 (Responsabilità del Produttore);

11.1 (Rischio e trasferimento della proprietà);

14.1 (Obbligazione di manleva del Fornitore);

14.2 (Rifiuto di Merci e Servizi);

15.1 – 15.2 (Obbligo di assicurazione);

16.1 (Facoltà di sospensione dell'esecuzione dell'Ordine o di risoluzione);

16.2 (Effetti della sospensione e risoluzione);

16.3 (Rilevanza del ritardo);

16.4 (Recesso dall'Ordine);

16.5 (Recesso per cause di forza maggiore);

19.1 (Legge applicabile)

19.2 (Foro competente)

In _____, lì _____

(Il Fornitore)